

Fatti di causa

Nell'ambito di procedura esecutiva immobiliare conseguita a pignoramento di quota parte del bene immobile venne avviato procedimento di divisione avanti il Tribunale di Bologna, sede staccata di Porretta Terme, e all'esito il Giudice provvide alla divisione in natura del bene già comune.

Avverso detta sentenza propose impugnazione B.P. - al cui decesso subentrarono i suoi eredi - sollevando questioni formali afferenti l'invalidità dell'atto introduttivo e l'incompetenza del Giudice.

La Corte d'Appello di Bologna, accogliendo apposita eccezione degli appellati, ritenne tardivamente proposto il gravame rispetto alla prima delle due date di avvenuto deposito del provvedimento di prime cure presenti sul documento-sentenza in questione.

B.A. , quale erede di B.P. , ha interposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo, illustrato anche con nota difensiva.

Resiste con controricorso il solo Be.Ma. , mentre gli altri intimati non si sono costituiti.

All'odierna udienza pubblica sentite le conclusioni di P.G. - accogliersi il ricorso - ed in assenza dei difensori delle parti costituite, il Collegio ha adottata soluzione come illustrato in presente sentenza.

Ragioni della decisione

Il ricorso articolato dalla B. ha fondamento giuridico e va accolto.

Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione di norme giuridiche, in specie gli artt. 132 e 327 c.p.c., nonché art. 119 disp. att. c.p.c., poiché la Corte felsinea ebbe ad individuare nella prima delle date apposte sulla sentenza quella indicante l'avvenuto deposito, trascurando l'altra data posteriore per giunta portante la precisazione di " pubbl. " senza nemmeno accertare in quale data avvenente effettivamente la pubblicazione del provvedimento in questione.

La doglianza coglie nel segno.

Invero la sentenza impugnata appare portare due date di deposito la seconda delle quali - rispetto alla quale l'appello risulta tempestivo - con a fianco la precisazione " pubbl. " .

La Corte felsinea ha risolto la questione operando riferimento all'insegnamento di questa Suprema Corte portato nella sentenza n 13794/12 resa dalle Sezioni Unite.

Tuttavia detto insegnamento risulta integrato dall'arresto n 18569/16 sempre delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte che posto in evidenza come la sentenza viene a giuridica esistenza solo al momento della pubblicazione con la conseguente iscrizione sui relativi Registri di cancelleria - Cass. sez. 2 n 10675/15 -

Nel dubbio, ossia come nella specie in presenza di due date di deposito apposte sulla sentenza, va individuata l'effettiva data di pubblicazione - come visto unica rilevante -. Ed un tanto è compito del Giudice d'appello sulla scorta degli elementi fattuali versati in atti dalle parti ovvero anche mediante accertamento d'ufficio presso la cancelleria competente ovvero infine utilizzando il canone dell'onere della prova.

La Corte felsinea non ha ritenuto di operare alcun approfondimento presso la Cancelleria del primo Giudice per verificare la data di pubblicazione rilevata mediante l'inserzione negli appositi Registri di cancelleria, pur in presenza di specifico elemento testuale presente sul documento-sentenza - l'annotazione " pubbl. " a fianco della seconda data - lumeggiante che un tanto non intervenne nella prima data indicata.

Detto accertamento appare di assoluto rilievo in presenza comunque di elemento, sempre attestato da Pubblico Ufficiale, che l'effettiva pubblicazione della sentenza impugnata era intervenuta in data successiva a quella ritenuta, poiché rispetto a detta data il gravame risultava tempestivamente mosso.

Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna che s'atterrà al su enunciato principio di diritto ed anche regolerà la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna che anche provvederà al governo delle spese di questo giudizio di legittimità.